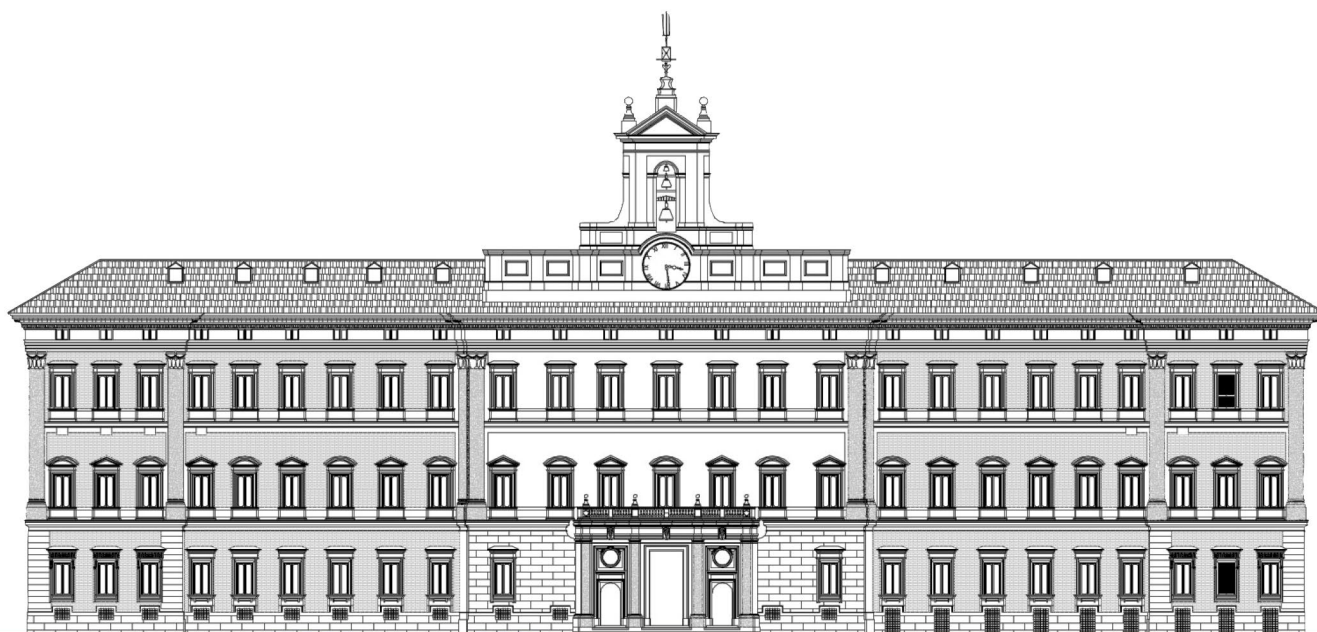




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2629 e abb.-A

Delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento forense

N. 470 – 8 maggio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2629 e abb.-A

Delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento forense

N. 470 – 8 maggio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	3
ARTICOLI DA 1 A 3	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE.....	3

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2629 e abb.-A
Titolo:	Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Bisa (LEGA), Maschio (FDI), Pittalis (FI-PPE) e Schifone (FDI)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025, reca delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica ed è assistito, all'articolo 3, da una clausola di neutralità finanziaria.

Il testo è stato assegnato, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia), che nel corso dell'esame vi ha introdotto modifiche e integrazioni, tramite l'approvazione di proposte emendative non corredate di relazione tecnica.

Il testo si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica originaria per le parti ancora riferibili al testo in esame e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 3

Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, prescrivendo che i relativi schemi di decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria degli stessi, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Disposizioni modificative o integrative dei

suddetti decreti legislativi potranno essere adottati entro specifici termini indicati dalla norma¹ nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dal provvedimento in esame per l'esercizio della delega (articolo 1).

Tra i principi e i criteri direttivi a tal fine previsti, viene, in particolare, stabilito che:

- sia introdotto l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense [articolo 2, comma 1, lettera d)];

L'articolo 12, della legge n. 247 del 2012 prevede che l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti debbano stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, nonché una polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale (commi 1 e 2). Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (comma 5).

- in materia di compenso dell'avvocato, sia prevista la libera pattuizione tra le parti, salvo i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso, disponendo che lo stesso sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e possa essere anche parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Viene demandata all'adozione di un decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, la definizione, ogni due anni, dei parametri per il calcolo del compenso da applicare in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale nonché nei casi di liquidazione giudiziale dello stesso [articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1 e 2];

L'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012, con riguardo al compenso dell'avvocato, prevede che, quando questo non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dello stesso e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge, ai fini della sua determinazione si applichino specifici parametri indicati con decreto del Ministro della giustizia da adottare con cadenza biennale.

- l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la

¹ Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 1.

- società, prevedendo, altresì, che in tali società, sia garantito ai soci professionisti un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni professionali effettivamente rese [articolo 2, comma 1, lettera *b*), numeri 8 e 9];
- con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, sia prevista una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, con salvaguardia del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita a tutela del singolo professionista [articolo 2, comma 1, lettera *l*)];
 - in materia di formazione e aggiornamento professionale, sia prevista la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche [articolo 2, comma 1, lettera *m*), numero 6];
 - l'iscrizione nell'Albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense [articolo 2, comma 1, lettera *o*), numero 7];

L'articolo 21, comma 8, della legge n. 247 del 2012 già prevede che l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

- sia disciplinata l'attività degli avvocati degli uffici legali istituiti presso enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, stabilendo, tra l'altro, un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta [articolo 2, comma 1, lettera *q*), numero 1];
- sia prevista la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria [articolo 2, comma 1, lettera *r*)];
- siano disciplinate le modalità di finanziamento, gestione finanziaria e amministrazione dei beni dell'ordine, autorizzando il Consiglio a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti al fine di provvedere alle spese di gestione, all'esercizio dei propri compiti e prerogative e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, con la previsione della sospensione degli iscritti che non versino nei termini stabiliti il contributo annuale di iscrizione [articolo 2, comma 1, lettera *s*), numero 2];

- il Consiglio nazionale forense sia autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire almeno il pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione annuale, da porre a carico degli iscritti e da riscuotere da parte degli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e di copie e a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori [articolo 2, comma 1, lettera *v*), numero 8];
- il tirocinio per l'accesso alla professione forense di durata continuativa di 18 mesi, si articola, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate. Le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa, tra l'altro, la determinazione dei criteri di sostenibilità economica dei corsi, nonché, per effetto di una modifica introdotta in sede referente, la previsione della gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense, sono demandate all'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense [articolo 2, comma 1, lettera *aa*), numeri 2 e 3]. Viene, altresì, previsto, per effetto di una modifica introdotta dalla Commissione di merito, che al praticante che svolge il tirocinio presso uno studio professionale privato sia riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio stesso [articolo 2, comma 1, lettera *aa*), numero 7-*bis*];
- l'esame di Stato per l'accesso alla professione si svolge, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, in unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale (colloquio su caso pratico in una materia a scelta e quattro quesiti su specifiche materie) e che siano individuati i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni [articolo 2, comma 1, lettera *bb*), numeri 1 e 4].

Si evidenzia che ai sensi della legge n. 247 del 2012, ai fini dell'acquisizione del titolo di avvocato è previsto, fermo restando il conseguimento della laurea in giurisprudenza, lo svolgimento di un tirocinio professionale obbligatorio di 18 mesi presso uno studio professionale e la frequenza obbligatoria di corsi di formazione tenuti da ordini e associazioni forensi, per un periodo non inferiore a diciotto mesi (articoli 41 e 43), nonché il superamento di un esame di Stato di abilitazione (articolo 46) articolato in tre prove scritte e una prova orale (5 materie obbligatorie e 2 facoltative). Si evidenzia, altresì, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'articolo 49, oggetto di numerose proroghe (da ultimo per effetto dell'articolo 10, comma 2-*ter* del

decreto-legge n. 202 del 2024), per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (fino alla sessione d'esame 2025), l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte che le prove orali, secondo le norme previgenti, ovvero ai sensi del regio decreto n. 37 del 1934 che, rispetto alla disciplina ordinaria, si differenzia in particolar modo con riguardo allo svolgimento della prova orale (1 materia obbligatoria e 5 facoltative). Ai sensi dell'articolo 47, la commissione di esame è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti (comma 1). Presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla suddetta commissione (comma 2). Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati (comma 3).

Viene, infine, disposto che dall'attuazione delle deleghe recate dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti previsti dai decreti legislativi le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 3).

Si rammenta che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, laddove il Consiglio nazionale forense (CNF) non è menzionato nel medesimo elenco.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, per le parti ancora riferibili al testo in esame, ribadisce il contenuto delle relative disposizioni e riferisce che, dal punto di vista finanziario, queste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), viene precisato che la norma prevede che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, derivante dall'esercizio della professione di avvocato siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto ministeriale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione, rientrando l'attività in questione nell'ambito delle competenze istituzionalmente assegnate già dall'articolo 12, comma 5, della legge n. 247 del 2012.

Analogamente, quanto alla determinazione, per mezzo di un decreto ministeriale da adottare ogni due anni, dei parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato da applicarsi in assenza di pattuizione scritta o consensuale del compenso, nonché nei casi di liquidazione giudiziale degli stessi, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera g), si evidenzia che ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, conformemente a quanto già previsto dall'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 (si veda da ultimo, il decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147).

Con particolare riferimento al coinvolgimento del Ministero della giustizia nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r), in relazione ai criteri di delega relativi alla vigilanza del Ministro della giustizia sul Consiglio nazionale forense e sugli ordini circondariali, agli stessi sarà data attuazione nell'ambito delle risorse disponibili, mentre per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bb), sulla disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, viene evidenziato che nell'esercizio della delega si terrà conto delle risorse disponibili all'uopo stanziare, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6- Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - C.d.R. "Dipartimento degli Affari di giustizia - Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile – capitolo 1250 p.g. 10 "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione – delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai".

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame, in sede referente, che hanno modificato e integrato il provvedimento, non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme del presente provvedimento, corredato all'articolo 3 di una clausola di invarianza finanziaria, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, prescrivendo che i relativi schemi di decreto legislativo siano corredati di relazione tecnica che dia conto della summenzionata invarianza finanziaria e siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari (articolo 1). Tra i principi e i criteri direttivi a tal fine previsti, viene, in particolare, stabilito:

- l'obbligo di copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, demandando la definizione dei valori minimi dei massimali di polizza all'adozione ogni cinque anni di un decreto ministeriale [articolo 2, comma 1, lettera d)];
- che, ferma restando la libera pattuizione del compenso tra le parti, tale compenso sia determinato in relazione alla quantità e alla qualità della prestazione resa e che possa essere anche parametrato al raggiungimento di obiettivi, demandando ad un decreto

- ministeriale, da adottare ogni due anni, la definizione dei parametri di calcolo dello stesso in assenza di pattuizione e nei casi di sua liquidazione giudiziale [articolo 2, comma 1, lettera *g*), numeri 1 e 2];
- la "tendenziale gratuità" delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale realizzate dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative [articolo 2, comma 1, lettera *m*), numero 6];
 - la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per gli iscritti nell'albo professionale [articolo 2, comma 1, lettera *o*), numero 7];
 - la definizione del trattamento economico degli avvocati degli uffici legali istituiti presso enti pubblici in misura adeguata alla funzione professionale svolta e determinato in conformità a principi generali previsti nel decreto legislativo [articolo 2, comma 1, lettera *q*), numero 1];
 - la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria [articolo 2, comma 1, lettera *r*)];
 - la disciplina delle modalità di finanziamento, gestione finanziaria e amministrazione dei beni dell'ordine, autorizzando il Consiglio alla fissazione di contributi a carico degli iscritti al fine di provvedere alle relative finalità istituzionali e prevedendo la sospensione degli iscritti inadempienti [articolo 2, comma 1, lettera *s*), numero 2];

In particolare, Consiglio nazionale forense è autorizzato a determinare un contributo di iscrizione annuale a carico degli iscritti per la copertura delle spese di gestione e per garantire il pareggio di bilancio, nonché diritti per il rilascio di certificati e copie e la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori [articolo 2, comma 1, lettera *v*), numero 8];

- la ridefinizione della disciplina relativa al tirocinio, con la previsione della gratuità della frequenza per i praticanti con valore ISEE inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense, e di quella relativa all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense [articolo 2, comma 1, lettere *aa*) e *bb*)].

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, conferma la neutralità finanziaria dello stesso e afferma che ai relativi adempimenti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con specifico riguardo alla determinazione con decreto ministeriale dei valori minimi dei massimali delle polizze assicurative [articolo 2, comma 1, lettera *d*)] e dei parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato [articolo 2, comma 1, lettera *g*)], la relazione tecnica precisa che tali adempimenti non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione della giustizia, considerato che tali attività rientrano nell'ambito di competenze istituzionalmente già assegnate alla medesima Amministrazione e disciplinate a normativa vigente dalla legge n. 247 del 2012. In ordine alle attività di vigilanza del Ministero della giustizia sul Consiglio nazionale forense e sugli ordini circondariali [articolo 2, comma 1, lettera *r*)] e alla disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense [articolo 2, comma 1, lettera *bb*)], la relazione tecnica riferisce a che alle stesse sarà data attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in merito alla disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, appare opportuno preliminarmente acquisire un chiarimento con riferimento alla possibilità che tale previsione - e più in generale la disciplina relativa all'ordine degli avvocati e alle sue articolazioni organizzative - possa incidere sull'inclusione dei diversi soggetti coinvolti nell'ambito dell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Ciò stante, con riferimento alle disposizioni sul tirocinio si evidenzia che, rispetto all'assetto vigente, le novelle alla pertinente disciplina rilevano specificamente con riguardo alla previsione della frequenza obbligatoria e con profitto, per dodici mesi, di corsi organizzati dai consigli dell'ordine mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da altri soggetti accreditati, demandando all'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia la definizione delle modalità di istituzione delle scuole forensi, dei criteri di sostenibilità economica dei corsi, nonché, per effetto di una modifica introdotta in sede

referente, la previsione della gratuità della frequenza per i praticanti con valore ISEE inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense [articolo 2, comma 1, lettera *aa*), numeri, 2 e 3]. Sul punto, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a consentire la verifica dell'assenza di oneri per la finanza pubblica con riferimento alla disposizione in parola, anche con riguardo alla summenzionata modifica introdotta dalla Commissione di merito, al fine di assicurare la complessiva riconduzione dei profili attuativi della stessa, comprensivi dei relativi oneri, nell'ambito delle risorse di bilancio dell'Ordine degli avvocati delle sue articolazioni organizzative, *in primis* il Consiglio nazionale forense. Il chiarimento appare opportuno, in considerazione sia della richiesta dianzi formulata, sia del fatto che i suddetti profili attuativi sono demandati all'adozione di un regolamento ministeriale che, a differenza dei decreti legislativi attuativi della delega, non è sottoposto al preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari. Non si formulano osservazioni in merito restanti disposizioni, alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica e, in particolare, riguardo all'esame di Stato, pur rilevando che, rispetto all'assetto vigente, la composizione della Commissione e delle sottocommissioni d'esame viene demandata alle norme delegate, laddove nell'assetto vigente il numero dei componenti della Commissione (5 effettivi e 5 supplenti) e i criteri per la formazione delle sottocommissioni di distretto sono puntualmente indicati dall'articolo 47, della legge n. 247 del 2012, considerato, per altro, che le disposte novelle sembrano disporre una riduzione del volume complessivo delle prove (scritte e orali) da sostenere.

La disciplina introdotta prevede due prove scritte e una prova orale, con colloquio su caso pratico in una materia a scelta e 4 quesiti su specifiche materie, a fronte di 3 prove scritte e una prova orale su 5 materie obbligatorie e 2 facoltative previste dall'articolo 46 della legge n. 247 del 2012.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza, ai sensi della quale dall'attuazione delle deleghe recate dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, a tal fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati, le amministrazioni

competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.